



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI "APPARECCHIATURA ECOGRAFICA CARDIOLOGICA", DI FASCIA ALTA, INCLUSO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, PER UN PERIODO DI 84 MESI, DA UTILIZZARE PRESSO LA CARDIOLOGIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ. NUMERO GARA 7391839

### VERBALE N° 4 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 10:00 nei locali della Presidenza dell'Istituto G. Giglio, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione composta come da deliberazione Prot n° UP2019/4737U del 19.06.2019 da:

Dr. Tommaso Cipolla Presidente  
Ing. Pietro Sturniolo Componente (Segretario)  
Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

La Commissione, assume agli atti le note fatte pervenire dalla ditta Philips SpA e dalla ditta Sipar srl, che erano state precedentemente escluse con verbale dell'8 luglio 2019.

La ditta Philips SpA, fa pervenire le proprie osservazioni tramite pec del 13 luglio 2019 a firma dell'Avv.to Simone Uliana, che contesta l'esclusione e ne chiede l'annullamento in autotutela.

La Commissione, letta l'istanza di Philips SpA per l'annullamento dell'esclusione della medesima dalla gara; ritenuto che dalla scheda di Condizioni di Assistenza Tecnica presente nella documentazione presentata in fase di gara si evince: *Le esclusioni dalla garanzia Full Risk di alcune prestazioni opera, quindi, solo ove applicabile ovvero nel caso in cui Philips SpA non intenda derogarvi, secondo l'interpretazione offerta dalla stessa istante; ritenuto altresì che dall'esame dell'offerta tecnica "Capitolo Requisiti Minimi" punto 3, Philips SpA dichiara:*

3. Sono incluse tutte le riparazioni e i costi ad esse imputabili, nessun caso escluso	Si solo esclusione interventi causati da eventi accidentali, urto, dolo, incuria
--	--

confermando che l'esclusione in parola sussiste nel caso di *eventi accidentali, dolo, urto, incuria*, e sostanzialmente confermando quanto dichiarato nelle surrichiamate condizioni di assistenza tecnica senza offrire specifica deroga alla stessa; considerato che le dichiarazioni, cosiddette integrative, in realtà non costituiscono integrazione tale da superare l'appunto formulato da questa commissione l'8.7.2019 in quanto generiche e non suscettibili di derogare a quanto rilevabile dall'offerta tecnica di Philips; si rileva infine che l'eventuale accettazione del contratto full risk è subordinato a quanto dichiarato, ovvero: *nei suddetti casi, il ripristino del normale funzionamento delle apparecchiature potrà essere effettuato previo specifico accordo tra le parti ed in base alle tariffe in vigore al momento dell'accordo stesso. Philips si riserva, in mancanza del suddetto accordo, il diritto di recedere dal contratto.* Ciò premesso e ritenuto la Commissione rigetta l'istanza di Philips SpA e ne conferma l'esclusione dalla gara.

La ditta Sipar srl, fa pervenire le proprie osservazioni tramite pec del 16 luglio 2019 a firma dell'Amministratore Delegato Alessandro Mossa, che contesta l'esclusione e ne chiede l'annullamento in autotutela.

La Commissione, letta l'istanza di Sipar srl, pur accettando l'osservazione relativa al range di operatività delle sonde ecografiche (punti 41 e 44 delle caratteristiche tecniche specifiche della fornitura: requisiti minimi) non modifica il proprio giudizio in merito alla possibilità di utilizzo di stampanti commerciali (vedi punto 21 della suddetta griglia). Infatti proprio dalla scheda tecnica dell'apparecchiatura proposta, così come indicato dal costruttore, si evince testualmente: *Aplio i900 supporta direttamente i seguenti tipi di stampanti\*: .... \* secondo la compatibilità accertata ed autorizzata.*

La Commissione, pertanto, rigetta la nota fatta pervenire da Sipar srl e ne conferma l'esclusione dalla gara, avuto riguardo al richiamo evidenziato con l'asterisco che conferma la limitazione dell'uso di tutte le stampanti presenti in quanto subordinato ad accertamento ed autorizzazione della compatibilità delle



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

stesse pag 1 in via preventiva da parte di Canon e dunque stampanti non meramente commerciali, ovvero di qualsiasi tipo.

Terminata la fase di verifica delle note fatte pervenire dalle due partecipanti, il Presidente, alla luce di quanto riscontrato da mandato alla stazione appaltante di confermare l'esclusione alle ditte SIPAR srl e Philips SpA.

La Commissione passa alla valutazione dell'offerta tecnica dell'unica ditta rimasta in gara ovvero, G. Medical srl.

Il Presidente alle ore 13.30, dichiara chiusa la seduta e convoca la Commissione, in seduta riservata, in pari data.

Del che è redatto il presente verbale costituito da n° 2 pagine che letto viene sottoscritto.

Dr. Tommaso Cipolla Presidente

Ing. Pietro Sturniolo Componente

Avv. Paolo Giovanni Cavarra Componente

STUDIO LEGALE  
**AVV. SIMONE ULIANA**  
- Patrocinante in Cassazione -

Parma, li 13.07.2019

Spett.le  
Fondazione Istituto G. Giglio di  
Cefalù  
- Ufficio Acquisti -  
Contrada Pietrapollastra -  
Pisciotto -  
90015 Cefalù (PA)

**Alla C.A del Presidente: Preg.mo Sig. Dr.  
Giovanni Albano**

**Alla C.A del Responsabile Unico del  
Procedimento: Gent.ma Sig.ra  
Dr.ssa Angela Capuana**

UP2019\5340E  
15-07-2019



**URGENTE PER IL SUO CONTENUTO**

**A mezzo PEC agli indirizzi:**

- [protocollo@pec.hsriglio.it](mailto:protocollo@pec.hsriglio.it)
- [ufficio.acquisti@pec.hsriglio.it](mailto:ufficio.acquisti@pec.hsriglio.it)

Rif. n. 1800/19 su

Oggetto: Philips S.p.A. / Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù - *“Procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiatura ecografica cardiologica di alta fascia e relativi servizi di assistenza tecnica”* - N. gara 7391839 - C.I.G. 785707790C - **Istanza di annullamento, in via di autotutela, dell’esclusione comminata ai danni di Philips S.p.A. - Preavviso di ricorso avanti al T.A.R. Palermo e di segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione**

Formo la presente in nome e per conto di Philips S.p.A. (C.F. e P. I.V.A. 00856750153), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano (MI) al Viale Sarca n. 235.

La mia assistita ha partecipato alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica di cui all’oggetto.

Nel corso della seduta riservata dell’8.7.2019 la Commissione giudicatrice l’avrebbe tuttavia esclusa sulla base della seguente motivazione:

Infine si procede all’esame delle caratteristiche minime relative all’apparecchiatura offerta dalla ditta Philips SpA, dal quale si evidenzia la non conformità relativamente al punto 3 delle caratteristiche minime dell’offerta di assistenza tecnica. Difatti la ditta fornirebbe la riparazione e i costi ad essa imputabili con *esclusione dei casi di eventi accidentali, urto, dolo e incuria*, anziché *nessun caso escluso* come richiesto nel CSA.

La sanzione espulsiva *de qua* è illegittima e deve essere annullata in via di autotutela.

Viale Mentana n. 92 - 43121 - Parma (PR)  
Tel. (0521) 508064 - (0521) 508654 - Fax (0521) 539177

PEC  
Simone.uliana@pec.it

L'art. 6 del capitolato tecnico prevedeva infatti che i concorrenti avrebbero dovuto offrire in gara anche un'assistenza "full risk" dell'apparecchiatura commissionata a copertura di tutti i tipi di danno, nessuno escluso.

Lo stesso documento (capitolato tecnico) qualificava inoltre tale condizione come "requisito minimo".

Nelle gare di appalto Philips S.p.A. utilizza però dei moduli *standard*, denominati "Condizioni del Servizio di Assistenza Tecnica in garanzia ed in contratto post-garanzia", contenenti le condizioni generali della garanzia offerta.

Chiarito ciò e per quello che qui interessa a pag. 46/65 di tali moduli, *sub "esclusioni"*, si legge tuttavia quanto segue: "... Sono escluse, ove applicabili e ove non specificato nelle Condizioni di Assistenza Tecnica le seguenti prestazioni: ...".

L'esclusione dalla garanzia "full risk" di alcune prestazioni opera quindi solo ove "applicabile", ovvero nel caso in cui Philips S.p.A. non intenda derogarvi.

Fatta dare opportuna premessa nella gara di appalto in esame la mia assistita ha opportunamente integrato il predetto modulo *standard* (ed in particolare le disposizioni ivi rubricate) con altre due dichiarazioni - che ad ogni buon conto si riallegano anche alla presente *sub* docc. 1 e 2 in quanto pare che alla Commissione giudicatrice sia sfuggito il contenuto e la portata precettiva delle stesse - in cui ha attestato "... di accettare tutte le condizioni minime riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico" (doc. 1), ovvero "... di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara" (cfr. paragrafo "3") del doc. 2) ivi comprese, quindi, quelle rubricate all'art. 6 del capitolato tecnico confezionato da codesta Spett.le Fondazione.

Risulta quindi evidente che la previsione "di default" contenuta nel modulo "condizioni di assistenza" ("... Sono escluse, ove applicabili ...") doveva essere letta e ritenersi integrata con l'espreso impegno contenuto nelle due ulteriori dichiarazioni predette in cui la mia assistita ha manifestato l'impegno - vieppiù nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/90 - "... di accettare tutte le condizioni minime riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico" (doc. 1) senza condizione e/o riserva alcuna (cfr. paragrafo "3") del doc. 2).

Il combinato disposto delle due dichiarazioni *de quibus* (docc. 1 e 2) e della formula "di default" riportata a pag. 46/65 del modulo "Condizioni del Servizio di Assistenza Tecnica in garanzia ed in contratto post-garanzia" - che faceva salva la deroga delle esclusioni ivi elencate ("... Sono escluse, ove applicabili ...") - conferma quindi la non operatività di quest'ultime nella procedura selettiva all'esame.

L'esclusione è quindi illegittima e deve essere annullata in via di autotutela.

Per costante giurisprudenza amministrativa in materia (*ex plurimis*, cfr. T.A.R. Milano, sez. IV, 31.1.2017, n. 233), infatti, nell'interpretare una manifestazione di volontà negoziale, qual è la formulazione di un'offerta, l'Amministrazione aggiudicatrice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, dovendo invece procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso di ciascuna, armonizzi razionalmente la valutazione ed il contenuto unitario delle stesse ponendole in collegamento tra loro.

Conseguentemente, secondo i canoni di interpretazione delle offerte la proposta contrattuale di Philips S.p.A. andava valutata tenendo conto di tutti gli elementi documentali che la componevano (e la integravano), ovvero secondo un metodo sistematico che non vuol dire solo interpretare le clausole le une per mezzo delle altre attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) ma, ancor prima, considerare tutti gli indici della volontà che si siano tradotti nelle dichiarazioni formali rese in gara (art. 1362, co. 2, c.c.).

Nei termini cfr. "Cons. Stato, sez. III, 14.11.2017, n. 5248".

**In conclusione, da una lettura complessiva dell'offerta e delle dichiarazioni rese da Philips S.p.A. nella procedura selettiva in esame risulta documentalmente provato che, in concreto, la stessa abbia offerto in gara una garanzia "full risk" nel rispetto delle condizioni individuate all'art. 6 del Capitolato Tecnico, senza riserva alcuna.**

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto si diffida pertanto codesta S.A. ad annullare, in via di autotutela - **entro e non oltre le ore 12:00 del 22.7.2019** - l'esclusione comminata ai danni della mia assistita, con conseguente riammissione della sua offerta al prosieguo delle operazioni di gara.

Preavverto infatti sin da ora che, in caso contrario, ovvero in caso di mancato riscontro alla presente entro il termine predetto sarò costretto a tutelare i diritti e gli interessi di Philips S.p.A. avanti alle competenti sedi giurisdizionali (T.A.R. Palermo), nessuna esclusa ed a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per il seguito di competenza, stante il singolare comportamento serbato nel caso di specie dalla stazione appaltante che legge in indirizzo.

La presente diffida viene quindi opportunamente inoltrata, oltre che al R.U.P., anche al Presidente di codesta Spett.le Fondazione stante il suo ruolo di responsabilità, garanzia e di vigilanza ricoperto nella vicenda in esame.

Rimango pertanto in attesa di un cortese, quanto sollecito cenno di riscontro **entro il termine suindicato** decorso il quale darò seguito alla notifica degli atti ed alle segnalazioni del caso.

Molti cordiali saluti.

Avv. Simone Uliana

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti dell'art. 21 co. 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

**ULIANA** Firmato digitalmente da  
**SIMONE** ULIANA SIMONE  
Data: 2019.07.13  
11:12:12 +02'00'

# PHILIPS

Spettabile  
FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLI  
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto  
90015 CEFALU' (PA)

**Oggetto:** procedura aperta per la fornitura in Data 16 maggio 2019  
noleggio di apparecchiatura  
ecografica cardiologica di alta fascia e  
relativi servizi di assistenza tecnica  
full-risk N. Gara 7391839  
CIG 785707790C

Il sottoscritto **Roberto Secli**, nato a Milano il 26.12.1965, C.F. SCLRRT65T26F205G, residente ad Arese (MI), Via E. Ferrari, 1/I, nella qualità di Procuratore della società di **PHILIPS S.p.A. (a socio unico)** con sede legale in Milano - Viale Sarca, 235 - codice fiscale e partita IVA n. 00856750153 Capitale Sociale euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n. 00856750153 - R.E.A. 88001, PEC [garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it](mailto:garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it), munito degli occorrenti poteri,

#### CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

#### DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

di accettare tutte le condizioni minime riportate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Si allega copia fotostatica della Carta d'Identità del sottoscrittore.

In fede.



Ing. Roberto Secli

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**PHILIPS**

Cognome	SECLI
Nome	ROBERTO
Data di nascita	26/12/1965
Codice di nascita	31158 1 S A
Città di nascita	MILANO MI
Nazione di nascita	ITALIANA
Comune di residenza	ARESE
Indirizzo di residenza	VIA ENZO FERRARI 1 SC. I INT. 5
Stato civile	CONIUGATO
Professione	INGEGNERE ELETTRONICO
CONIUGATI E CONFERMAZIONI FAMILIARI	
Stipendio	1.70
Capitale	BIANCHI
Colori	MARRONI
Supplemento dal	NESSUNO

	
Data di rilascio <i>10/01/2015</i>	
ARESE R. 27/02/2015	
Impronta e indito Indice sintattico	<i>R. Secli</i>
	

SCADENZA 26/12/2025

Diritti Euro: 15,42

AV 0894242



1723-00-1001-0000

REPUBBLICA ITALIANA	
	
COMUNE DI ARESE	
CARTA D'IDENTITA	
N° AV 0894242	
DI SECLI	
ROBERTO	

Spettabile  
FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO  
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto  
90015 CEFALU' (PA)

**Oggetto:** procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiatura ecografica cardiologica di alta fascia e relativi servizi di assistenza tecnica full-risk N. Gara 7391839 – CIG 785707790C **Data** 16 maggio 2019

Il sottoscritto Roberto Secli, nato a Milano il 26.12.1965, C.F. SCLRRT65T26F205G, residente a Arese (MI), Via E. Ferrari, 1/I, nella qualità di Procuratore della società di PHILIPS S.p.A. (a socio unico) con sede legale in Milano - Viale Sarca, 235 - codice fiscale e partita IVA n. 00856750153 Capitale Sociale euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n. 00856750153 - R.E.A. 88001, PEC garecontratti.healthcare.philips@iegalmail.it, munito degli occorrenti poteri,

#### CHIEDE

di partecipare alla procedura in forma singola

#### CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche

#### DICHIARA

ai sensi dell'art.46- 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche

- 1) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, vedasi Allegato A;
- 2) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto :
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;





# PHILIPS

- 3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 4) di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- 5) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro " Sicurezza e legalità per lo Sviluppo della Regione Sicilia", a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc..)
- 6) di impegnarsi a osservare ed accettare le condizioni di sicurezza che sono indicate nel DUVRI allegato tra i documenti di gara;
- 7) di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 8) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 9) di indicare i seguenti dati:  
Domicilio fiscale: Viale Sarca 235 20126 Milano  
Codice fiscale e Partita Iva: 00856750153  
Indirizzo PEC: [garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it](mailto:garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it);
- 10) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 11) di aver preso visione dell'informativa sulla privacy redatta in riferimento agli adempimenti informativi previsti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, allegata ai documenti di gara e restituisce la stessa compilata e sottoscritta con firma digitale in accettazione del trattamento dei dati.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.


Si allega copia fotostatica della Carta d'Identità del sottoscrittore.


In fede.

Ing. Roberto Secli


(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

# PHILIPS

Cognome <b>SECLT</b>	
Nome <b>ROBERTO</b>	
Data di nascita <b>26/12/1965</b>	
Codice fiscale <b>31157110151</b>	
Città di nascita <b>MILANO</b>	
Cittadinanza <b>ITALIANA</b>	
Residenza <b>ARESE</b>	
Via <b>VIA ENZO FERRARZ 1 SC. I INT. 6</b>	
Stato civile <b>CONIUGATO</b>	
Professione <b>INGEGNERE ELETTRONICO</b>	
Qualifica <b>CONTRATTISTA</b>	
Indirizzo <b>ARESE</b>	
Data di rilascio <b>27/02/2015</b>	
Firma <i>[Firma]</i>	
Stampato in Italia	
	

SCADENZA <b>26/12/2025</b>	
Diritti Euro <b>5,42</b>	
<b>AV 0894242</b>	
	

REPUBBLICA ITALIANA	
	
COMUNE DI <b>ARESE</b>	
CARTA D'IDENTITA'	
N° <b>AV 0894242</b>	
DI <b>SECLT</b>	
<b>ROBERTO</b>	



**Sipar**

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI E ACCESSORI RADIOLOGICI

UP2019 \ 5414E  
17-07-2019



UP20195414E

Spett.  
Fondazione Istituto G: Giglio  
C/da Pietrapollastra - Pisciotto  
90015 Cefalù (PA)

Cernusco sul Naviglio, 16 Luglio 2019  
Prot. n. 28

**Oggetto:** Provvedimento esclusione – Verbale seduta 8 luglio 2019 – comunicato con PEC in pari data

Gara per la Fornitura in noleggio di “Apparecchiatura ecografica cardiologica” n. 7391839

Spettabile Fondazione,

Con la presente, la Nostra Società impugna e contesta il provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione giudicatrice in quanto privo di fondamento e basato su un'erronea valutazione delle caratteristiche minime dell'apparecchiatura oggetto dell'offerta da parte di Sipar S.r.l.

In particolare, la Commissione giudicatrice ha identificato tre motivi di presunta non conformità della fornitura offerta dalla Nostra azienda rispetto a quanto richiesto dal CSA:

- a. interpretando arbitrariamente la risposta al punto 21 della griglia relativa ai c.d. Requisiti Minimi, senza tenere conto delle precisazioni tecniche contenute negli allegati all'offerta ed in particolare nella scheda tecnica del prodotto Aplio i900 con riferimento ai “Sistemi di Stampa” (pag. 25 n. 11.4 della Scheda Tecnica – allegato n 1. Scheda tecnica Aplio i900)

La risposta al punto n. 21 non va, infatti, intesa in senso restrittivo – come ritenuto dalla Commissione – in quanto non sono in alcun modo indicate limitazioni, né restrizioni alla possibilità di connessione dell'apparecchio offerto a stampanti di “*tipo commerciale*”. La precisazione “*stampanti autorizzate dal Produttore*” contenuta nella risposta al punto 21, va letta alla luce della citata scheda tecnica, dove testualmente si legge:



Cert. n. AJAEU/07/10175

**SIPAR** S.R.L. - 20063 CERNUSCO S/N (MI) ITALIA - VIA FIRENZE 6/A  
TEL. 0039-02-92109950 - FAX 0039-02-92109970 E-MAIL: INFO@SIPARMED.IT  
POSTA CERTIFICATA: INFO@PEC.SIPARMED.COM  
CAP. SOC. € 46.800,00 - CCIAA MILANO 00751410150 - REA MILANO 484081  
C.F./P.IVA IT 00751410150 - TRIB. MI REG. SOC. 167133 VOL. 4044 FASC. 33



# Sipar

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI E ACCESSORI RADIOLOGICI

## 11.4 Sistemi di Stampa

APLIO dispone di un sistema integrato di impaginazione delle immagini su formati multipli (Filming Interface) fino a 35 immagini. È possibile la stampa di pagine contenenti da 1 a 12 immagini (classico formato di impaginazione 2x3). Oltre alle immagini è possibile la stampa di Report di misure e Referti.

APLIO supporta direttamente i seguenti tipi di stampanti:

- o Tutte le stampanti vendute e compatibili con il sistema APLIO con Windows su porta USB 2 (Laser, Getto di Inchiostro, Sublimazione etc.)
- o Stampanti termiche B/N e Color su uscite Video, Y/C ed RGB
- o Stampanti termiche B/N e Color su uscite USB v2.0 e v3.0
- o Stampanti DICOM (pellicola/cartai) con connessione Ethernet
- o Stampanti Laser Color

25

In ragione di tale chiara precisazione, integrativa della risposta al punto 21 del Questionario, si evince pertanto come l'apparecchiatura offerta da Sipar S.r.l. non presenti in alcun modo limitazioni o preclusioni per la connessione alle varie tipologie di stampanti presenti sul mercato e sia quindi pienamente rispondente alla previsione tecnica di gara.

D'altro canto, a fronte di un requisito minimo molto generico (<<possibilità ... collegamento ad una stampante di tipo "commerciale">>) ed in mancanza di indicazione di standard prestazionali e/o di dettagli sulla tipologia di stampanti da collegare, la risposta al punto 21 del questionario va necessariamente interpretata nel modo più ampio possibile, in ottemperanza al principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, come oggettiva capacità del sistema ecografico di collegarsi a qualsiasi tipo di stampante, i cui driver di installazione siano preinstallati sull'apparecchiatura o siano comunque reperibili sul mercato, in modo da non ostacolare ingiustificatamente l'accesso alla gara e l'apertura alla concorrenza.

2

A conferma di quanto sopra, si segnala che il riferimento ad una autorizzazione/approvazione delle Case madri è prevista anche nelle schede tecniche delle imprese concorrenti, in particolare, per esempio, in una scheda di un'apparecchiatura ecografica distribuita dall'unica concorrente rimasta in gara (vedasi allegato sub a) dove, con riguardo alle periferiche, è prevista una chiara ed inequivocabile restrizione: "Utilizzare esclusivamente Periferiche approvate da GE Vingmed quando si sostituisce una periferica interna".



ISO 9001

Cert. n. AJAEU/07/10175



9273

SIPAR S.R.L. - 20063 CERNUSCO S/N (MI) ITALIA - VIA FIRENZE 6/A  
TEL. 0039-02-92109950 - FAX 0039-02-92109970 - EMAIL: INFO@SIPARMED.IT  
POSTA CERTIFICATA: INFO@FEC.SIPARMED.COM  
CAP. SOC. € 46.800,00 - CCIAA MILANO 00751410150 - REA MILANO 484081  
C.F./P.IVA IT 00751410150 - TRIB. MI REG. SOC. 167133 VOL. 4044 FASC. 33



**Sipar**

SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI E ACCESSORI RADIOLOGICI

b. disapplicando illegittimamente – con riferimento ai punti 41 e 44 della griglia relativa ai c.d. Requisiti Minimi – la previsione del Capitolato Tecnico (pagina 7 di 18 punto a), che ammette, per i range di frequenza dei trasduttori multifrequenza, una tolleranza agli estremi di  $\pm 1$  MHz. Entrambi i trasduttori offerti sono infatti pienamente conformi alle prescrizioni del Capitolato in quanto:

- al punto 41, dove viene richiesta una sonda transesofagea 3D/4D adulti con frequenza di almeno da 3 a 7 MHz, Sipar S.r.l. ha offerto una sonda PEI-512VX con frequenze da 2 a 6 MHz come riportato nel questionario e sul manuale d'uso del sistema a pagina 48 (range i6SVX2);
- al punto 44, dove viene richiesta una sonda settoriale phased array con frequenza da almeno 3 a 7 MHz, Sipar S.r.l. ha offerto una sonda PST-50BT con frequenza da 3 a 6 MHz come riportato nel questionario e sul manuale d'uso del sistema a pagina 47 (range 6S3).

3

Alla luce di quanto sopra esposto, Sipar S.r.l. formula espressa istanza perché in autotutela si proceda alla revoca del provvedimento di esclusione ed alla conseguente riammissione della stessa alla gara in oggetto.

In difetto di Vostro riscontro entro una settimana dal ricevimento della presente PEC, Sipar S.r.l. si riserva di promuovere ricorso avverso l'illegittimo provvedimento adottato nei propri confronti.

Distinti saluti.

**SIPAR S.R.L.**  
**Alessandro Mossa**  
**Amministratore Delegato e Legale Rappresentante**

*(Documento informatico firmato digitalmente)*



020 99921015

Cart. n. AJAEU/07/10175



0273

**SIPAR S.R.L.** - 20063 CERNUSCO S/N (MI) ITALIA - VIA FIRENZE 6/A  
TEL. 0039-02-92109950 - FAX 0039-02-92109970 E-MAIL: INFO@SIPARMED.IT  
POSTA CERTIFICATA: INFO@PEC.SIPARMED.COM  
CAP. SOC. € 46.800,00 - CCIAA MILANO 00751410150 - REA MILANO 494081  
C.F./P.IVA IT 00751410150 - TRIB. MI REG. SOC. 167133 VOL. 4044 FASC. 33

## Introduction

This chapter provides information on peripherals that can operate with the ultrasound unit.

- Internal B&W thermal video printer
- External USB connected printer
- External USB desktop hard drive (see page 4-10)
- Network printer, a range of network printers are supported. Contact GE representative for more information.



Use only GE approved internal equipment when replacing an *internal* peripheral.

*External* peripheral equipment must be in compliance with related IEC standards for safety. The electrical medical systems conformance to IEC60601-1-1: 2000 or IEC60601-1: 2005 must be verified.

All devices meeting IEC60950 must be kept outside of the patient environment, as defined in IEC60601-1-1, unless it, according to IEC60601-1-1, is equipped with additional protective earth or extra isolating transformer. Commercial devices such as laser cameras, printers, VCRs and external monitors, usually exceed allowable leakage current limits and, when plugged into separate AC outlets, are in violation of patient safety standards. Suitable electrical isolation of such external AC outlets, or providing the device with extra protective earth, will be required in order to meet IEC60601-1 standards for electrical leakage.



Any devices or cables, other than those sold with the ultrasound unit, connected to the Peripheral /accessory connector panel or to an USB port on the unit may result in an increase of the electromagnetic emission from the unit, or a decrease of the electromagnetic immunity of the unit.